

DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI
EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA IL RESPONSABILE

## **GIOVANNI SANTANGELO**

PG 2011 n. 44115 Del 17 febbraio 2011

> Avv. ROBERTA ZANNINI Servizio Avvocatura Amministrazione Provinciale di Modena

> Ing. ALBERTO PEDRAZZI
> Area Territorio e Ambiente
> Amministrazione Provinciale di Modena

## LORO SEDI

## OGGETTO: Vigenza dei limiti alla localizzazione di impianti a biomasse previsti nell'ambito dell'art. 2.3. del PTCP di Modena 2009

Con nota n. 93265 del 12 ottobre 2010 la Provincia di Modena richiede parere in merito alla vigenza della normativa del PTCP che pone limiti e condizioni all'insediamento nel territorio provinciale di Modena di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a biomasse.

Nel condividere la ricostruzione della normativa da applicarsi nel caso del citato quesito, evidenziata nella richiesta di parere, si esprimono le seguenti considerazioni, sentite le D.G. Ambiente, Attività produttive e Agricoltura..

Come è noto, la disciplina dei criteri localizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, tra cui gli impianti a biomasse, ha avuto di recente un significativo sviluppo con l'approvazione delle Linee Guida Nazionali, di cui al Decreto

del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 219 del 18 settembre 2010 e con il primo provvedimento regionale attuativo dello stesso (Delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28).

E' utile rimarcare in premessa che la Corte Costituzionale ha più volte considerato la disciplina statale in materia "di stretta applicazione", pur trattandosi di materia a potestà legislativa concorrente ("produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", art. 117, comma 3, COST:). Ciò in considerazione del fatto che si tratta di tematica centrale per assicurare un corretto equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica e quelle di efficiente approvvigionamento energetico.

I principi da prendere in considerazione per rispondere al quesito in esame erano già presenti nel D. Lgs. N. 387 del 2003, art. 12, comma 10, e sono stati ribaditi e precisati nel citato Decreto del 10 settembre 2010: "le sole Regioni possono porre limiti e divieti per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili" (paragrafo 1.2. del Decreto), in attuazione delle linee guida nazionali (art. 12, comma 10, terzo periodo, del D.Lgs. n. 387).

Di questo rapporto dialettico tra "linee guida nazionali" e criteri localizzativi regionali la Consulta ha da dato una rigida interpretazione, secondo cui solo a seguito e in attuazione delle prime le Regioni possono assumere indicazioni per limitare o condizionale la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Questa interpretazione della Consulta ha posto evidenti dubbi sulla competenza dell'intero sistema delle autonomie territoriali a regolare la materia con i propri strumenti di pianificazione, ancor prima dell'emanazione dell'atto statale, per l'evidente argomento logico per cui, ciò che è precluso alla Regione, cui tale funzione è riconosciuta per legge, deve esserlo, a maggior ragione, agli altri livelli istituzionali aventi competenza territoriale più limitata.

In secondo luogo, non vi possono essere dubbi sul fatto che, in ogni caso, dopo l'entrata in vigore del Decreto, il 3 ottobre 2010, debba considerarsi non più operativa ogni eventuale prescrizione o limite assunto precedentemente dagli enti locali, difforme da quanto previsto dalle medesime linee guida nazionali.

Nel merito degli impianti a biomasse può evidenziarsi che il Decreto Ministeriale contiene, oltre alle disposizioni richiamate nella richiesta di parere (paragrafi 12.3 e 12.4, circa i titoli abilitativi necessari), indicazioni sui contenuti minimi dell'istanza di

autorizzazione unica (13.1 e 14.14.) e indicazioni sull'inserimento nel paesaggio degli impianti (paragrafo 16.1); ma non sono posti limiti o divieti che attengono alla

localizzazione di detti impianti.

Il primo provvedimento stralcio in materia, emanato dalla Regione Emilia-

Romagna, si limita ad individuare le aree e i siti idonei e non all'installazione degli

impianti fotovoltaici, rinviando ad un successivo intervento relativo alle altre tipologie di

impianti, tra cui gli impianti a biomasse.

In conclusione, le previsioni dell'art. 2.3 del PTCP di Modena devono considerarsi

superate, a far data dal 3 ottobre 2010, per effetto della piena operatività delle Linee Guida

Nazionali, in carenza di un provvedimento regionale volto a regolamentare, in attuazione

delle stesse, i criteri localizzativi per gli impianti a biomasse da localizzare nel territorio

regionale.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

gs

3